

CITTA' DI
VENEZIA



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, 10 settembre 2021
Ordinanza N. (vedasi protocollo a margine)

Oggetto: Misure a tutela della circolazione stradale in Venezia- Chirignago, in occasione della Sfilata Bandistica per la 379^a Fiera Franca di Chirignago del 11 settembre 2021- Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che

- dal 10 al 14 settembre 2021 si svolgerà la 379^a Fiera Franca di Chirignago;
- con delibera di Giunta Comunale n.41/2021 denominata “Palinsesto Le Città in Festa 2021- Iniziative di valorizzazione e promozione dell’intero territorio comunale, è stato approvato l’elenco delle iniziative socio-culturali programmate sul territorio comunale a cui l’Amministrazione intende dare supporto, tra cui è ricompresa la manifestazione “379^a Fiera Franca” in località Chirignago-Venezia;
- vista la richiesta di autorizzazione pg. 340605/2021 presentata dal Sig. Saccoman Giuseppe in qualità di Presidente dell’Associazione Fiera Franca di Chirignago, per la sfilata Bandistica in occasione dell’inaugurazione della 379^a Fiera Franca di Chirignago;
- ritenuto di adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, riferita in specie ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;
- vista l’Ordinanza n.515 del 30 agosto 2021 del Settore Mobilità e Trasporti;
- visti gli artt.5,6 e7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);
- visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
- visto l’art.17, paragrafo “i”, Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

1. dalle ore 16.00 del 11 settembre 2021 alle ore 16.30 del 11 settembre 2021, e comunque fino a cessate esigenze, per le ragioni di cui in premessa il divieto di transito in direzione Mestre nel tratto di Via Miranese compreso tra Via Nettunia e Piazza San Giorgio;

2. in deroga al divieto di cui al precedente punto 1, è consentito il transito ai veicoli trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;

Il personale della Polizia Locale è autorizzato ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per autorizzare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti la manifestazione, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

L'organizzazione della manifestazione deve porre in opera, a cura di proprio personale tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti.

I soggetti di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia "D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione".

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3, del Codice della Strada con le modalità di cui all'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Il Comandante Generale (*)
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

Comune di Venezia
Data: 10/09/2021, OR/2021/0000547

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005